



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO Provincia di Ascoli Piceno

Ordinanza n. 30 del 21-09-2021

Prot. n. 9511 del 21/09/2021

**OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' –
RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN PROSSIMITA' DEL CIVICO
9 DI VIA BUCCIARELLI IN LOCALITA' BORGO CON ISTITUZIONE DEL
SENSO UNICO ALTERNATO MEDIANTE IMPIANTO SEMAFORICO PER
OCCUPAZIONE DI PARTE DELLA SEDE STRADALE PER LAVORI EDILI
DI RICOSTRUZIONE POST-SISMA DALLE ORE 07.00 DEL GIORNO 27-09-
2021 ALLE ORE 20.00 DEL GIORNO 31-12-2021**

IL SINDACO F.F.

PRESO ATTO delle richieste pervenute in data 21-09-2021 prot. n. 9503 e prot. n. 9507 della ditta "Consorzio Panichi & Strever" con sede legale in Ascoli Piceno, Strada della Bonifica n. 15 – cap 63100 - CF/P.IVA: 00945890440 – Responsabile di cantiere dichiarato dalla Ditta: Geom. Di Cicco Gianluca, con la quale si chiede l'istituzione di un tratto di senso unico alternato mediante impianto semaforico in prossimità del civico 9 di Via Bucciarelli in località Borgo di Arquata del Tronto per l'occupazione di parte della sede stradale per lavori edili di ricostruzione post-sima;

VISTO il nulla osta n. 01-2021 della Provincia di Ascoli Piceno alla realizzazione di "*posizionamento cestello per recupero coppi e demolizione fabbricato – Occupazione di parte della sede stradale per la formazione di cantiere edile atto alla ricostruzione post-sisma 2016 di edifici di civile abitazione per un periodo di giorni 35*";

VISTA l'autorizzazione di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (prot. n. 9488 del 20-09-2021) rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Arquata del Tronto a favore della ditta "Consorzio Panichi & Strever" con sede legale in Ascoli Piceno, strada della Bonifica n. 15 – cap 63100 - CF/P.IVA: 00945890440 per "*posizionamento cestello per recupero coppi e demolizione fabbricato*" su edificio di civile abitazione sito in località Borgo di Arquata del Tronto ed oggetto di ricostruzione post-sisma 2016;

CONSIDERATO che in relazione all'interesse primario della sicurezza e della pubblica incolumità, comporta inderogabilmente una contestuale temporanea limitazione dei transiti veicolari addivenendo all'istituzione del senso unico alternato di circolazione;

DATO ATTO che per mitigare i disagi alla circolazione si richiede di limitare al tempo strettamente

indispensabile i disagi al traffico stradale e ai residenti;

PRESO ATTO che per le motivazioni dinanzi addotte è necessario adottare un provvedimento di modifica temporanea della viabilità mediante istituzione del senso unico alternato con impianto semaforico in prossimità del civico 9 di via Bucciarelli in località Borgo;

VISTI gli articoli 5, 6, 7, 20, 21, 26 e 37 del nuovo Codice della Strada, D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni integrative dello stesso, D.Lvo 10 settembre 1993 n. 360;

VISTI gli articoli 30 e 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 recante le norme di regolamentazione ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Per le suddette motivazioni in questa sede integralmente richiamate,

dalle ore 07.00 del 27-09-2021 alle ore 20.00 del 31-12-2021:

- il restringimento della carreggiata e l'istituzione del senso unico alternato in località Borgo via Bucciarelli in prossimità del civico 9 (abitazione oggetto di lavori edili di ricostruzione post-sisma) su *S.P. n. 129 "Trisungo – Tufo"*;
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nel tratto succitato.

PRECISA

Tali limitazioni al transito verranno praticate per il tempo necessario alle lavorazioni che implicano l'occupazione della sede stradale. La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la collocazione dei segnali occorrenti e regolamentari che dovranno essere posti, gestiti e rimossi a cura e sotto la responsabilità della ditta esecutrice, la quale a proprie spese e cure, deve:

- garantire la circolazione veicolare e il transito dei pedoni in sicurezza;
- installare la segnaletica adeguata a segnalare e preavvisare il senso unico alternato mediante impianto semaforico, detta segnaletica deve essere collocata nel rispetto di condizioni di visibilità, stabilità e in modo tale da non creare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, secondo le disposizioni del C.d.S.;
- delimitare l'area di cantiere e segnarla con adeguata segnaletica temporanea stradale delle limitazioni viabilistiche imposte (restringimento carreggiata, lavori in corso, freccia direzione obbligata), sia nelle ore diurne che notturne a norma del vigente Codice della Strada D.Lgs. 30-04-1992 n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- ridimensionare, durante la fase non lavorativa, l'area di cantiere per quanto possibile, liberare la strada da segnali, impedimenti e/o ingombri ed eliminare tutte le insidie che costituiscono o potrebbero costituire pericolo per gli utenti della strada, fatti salvi quelli che indicano la zona del cantiere;
- garantire in ogni momento il transito in sicurezza ad eventuali mezzi di emergenza.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da responsabilità civile e penale per danni a cose e/o

persone per qualsiasi accadimento relativo alla presente ordinanza.

Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire quanto adottato per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione.

AVVISA CHE:

- la presente ordinanza:
 - è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale;
 - notificata alla ditta richiedente "Consorzio Panichi & Strever" con sede legale in Ascoli Piceno, Strada della Bonifica n. 15 – cap 63100 - CF/P.IVA: 00945890440 – Responsabile di cantiere dichiarato dalla Ditta: Geom. Di Cicco Gianluca per l'installazione della dovuta segnaletica stradale almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto;
 - trasmessa alla stazione Carabinieri e Carabinieri Forestale di Arquata del Tronto;

La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, sono incaricati di assicurare il rispetto della presente.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli del Codice della Strada e normativa vigente in materia.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza dell'ordinanza medesima.

Ai sensi degli artt.7 e segg. della L. 241/90 e s.m.i, viene individuata quale Responsabile del procedimento la dott.ssa Angela Ferretti, Coordinatore del Servizio di Polizia Locale, contattabile al numero 0736/809122.

Gli atti inerenti al procedimento stesso sono disponibili presso la sede municipale.

Dalla Casa Comunale, li 21-09-2021



IL SINDACO F.F.

(Dott. Michele Franchi)

